

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3646

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASTORELLI

Introduzione dell'articolo 71.1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per la riproduzione o l'esecuzione di opere musicali, nelle manifestazioni promosse da associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale

*Presentata il 1° marzo 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende sostenere la costante e preziosa attività di promozione del territorio operata dalle tante associazioni di promozione sociale, generalmente denominate pro loco.

Queste ultime, sebbene spesso prive di adeguati mezzi economici, promuovono attraverso l'attività dei loro associati il tessuto sociale ed economico di un territorio. Specie nelle piccole realtà, le manifestazioni organizzate da questi soggetti divengono un momento di aggregazione per le comunità locali e di crescita sotto il profilo economico e turistico.

A tale ultimo riguardo si deve riconoscere alle pro loco, specie di piccole e piccolissime comunità, un ruolo fonda-

mentale per la promozione di eccellenze agroalimentari e di attrazioni turistiche e paesaggistiche.

Le pro loco rappresentano, dunque, un vero veicolo e *sponsor* del *made in Italy*, permettendo a migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo di entrare in autentico contatto con il nostro territorio e con le sue ricchezze.

A fronte di questa importantissima attività, tali associazioni spesso si muovono e realizzano anche importanti progetti solo attraverso il volontariato dei propri associati, senza contare su grandi contributi economici da parte degli enti locali.

Ciò che si propone è, dunque, di agevolare e sostenere in modo concreto le

attività di questi soggetti, eliminando per essi l'obbligo di versare gli oneri relativi ai diritti d'autore alla Società italiana degli autori e degli editori derivanti da riproduzioni musicali, in occasione di manifestazioni culturali o di promozione del territorio.

Ovviamente, al fine di evitare derive fraudolente, si prevede che tali manifestazioni debbano essere organizzate direttamente da una pro loco, o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e in

comuni relativamente piccoli (sino a 6.000 abitanti), dove le realtà associative di questo tipo sono generalmente prive di grandi mezzi economici.

Un simile intervento persegue l'evidente finalità di evitare notevoli esborsi a carico di soggetti che svolgono attività di rilevante utilità per il territorio e per la collettività.

Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente:

« ART. 71.1 – 1. Le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, qualora organizzino manifestazioni anche non gratuite di carattere culturale e folcloristico o comunque di promozione del territorio, non sono tenute al pagamento di oneri e diritti, determinati anche in modo forfetario, derivanti da riproduzioni o da esecuzioni musicali di qualsiasi genere, effettuate nell'area della manifestazione anche mediante l'utilizzo di diffusori.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

*a)* devono tenersi in luogo pubblico, ovvero in locali o spazi di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente a manifestazioni musicali di spettacoli;

*b)* non devono avere carattere regionale e nazionale;

*c)* devono essere organizzate da un'associazione di promozione sociale o da un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta all'albo delle associazioni del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione;

*d)* devono avere luogo nel territorio di frazioni o di comuni con una popolazione non superiore a 6.000 abitanti ».

€ 1,00



\*17PDL0039780\*